

2022

SCHEDA n. 16/2022

Legge n. 79 del 29 giugno 2022
di conversione
D.L. 30 aprile 2022, n. 36

“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 29 giugno 2022**



CISL
SCUOLA

PREMESSA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. XX del XX giugno 2022 la legge n. XX del XX giugno 2022 che apporta modifiche ed integrazioni al Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)". In considerazione delle numerose modifiche apportate in sede di conversione, questa scheda di fatto sostituisce la precedente SCHEDA n. 10.

1

IL NUOVO MODELLO INTEGRATO DI FORMAZIONE E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

La legge di conversione, in pratica, riscrive buona parte del Decreto Legislativo 59/2017 viene interamente sostituito. Il nuovo testo introduce un **percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione** dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado.

Obiettivi del percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti della scuola secondaria sono:

- lo sviluppo di competenze disciplinari, culturali, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi fissati per gli studenti;
- lo sviluppo di competenze proprie della professione docente, con particolare riguardo a quelle pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche;
- lo sviluppo della capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e di tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili alle capacità degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante;
- lo sviluppo della capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente.

La formazione iniziale dei docenti sarà integrata con la **formazione continua obbligatoria** e con la **formazione incentivata** in base alle indicazioni e alle attività formative predisposte dalla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione. La formazione in servizio **si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento e le iniziative formative sono definite per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva.**

ARTICOLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AL RUOLO

La nuova formazione iniziale abilitante prevede un percorso universitario/accademico corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA nel quale vengono acquisite dagli aspiranti le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, di progettazione di percorsi didattici flessibili al fine

di favorire un apprendimento critico e quelle relative ai compiti della funzione docente. L'insieme di tali competenze costituisce **il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato**. Al termine del percorso è prevista una **prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata**. La **prova scritta è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale**.

Il percorso di formazione iniziale è organizzato dalle Università o dalle istituzioni dell'AFAM. I percorsi sono svolti interamente in presenza; le attività diverse da quelle di tirocinio e di laboratorio, possono svolgersi con modalità telematiche in misura, comunque, non superiore al venti per cento del totale.

Con **Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri dell'Istruzione e della Università e Ricerca (d'ora in poi DPCM) da adottare entro il 31 luglio 2022**, saranno individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione e le modalità di coordinamento. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

Spetta al Ministero dell'Istruzione stimare e comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il triennio successivo, includendo le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero.

Per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti, il DPCM indica, altresì, la quota di posti da riservare ai titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni.

REQUISITI DI ACCESSO ALL'OFFERTA FORMATIVA DELLA FORMAZIONE INIZIALE

Possono accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di accesso all'insegnamento (commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017) nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

STRUTTURA DEI PERCORSI

Con il DPCM verranno definiti:

- i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente ai 60 CFU/CFA di cui almeno 10 di area pedagogica. Deve essere previsto un periodo di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole non inferiore a **20 CFU** e va garantita proporzionalità tra le diverse

componenti dell'offerta formativa; devono, inoltre, essere tenuti in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica e la specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.

- Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza non può essere inferiore a 12 ore.

Il DPCM determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale. Fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto è, comunque, riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il DPCM definisce:

- le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi;
- gli standard professionali minimi riferiti alle competenze professionali che i docenti dovranno possedere all'esito del percorso di formazione;
- le modalità di svolgimento della prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata;
- gli standard necessari per assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
- la composizione della commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor del percorso di formazione. La nomina di personale scolastico nella commissione non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato;
- il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente e per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento;
- i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

3

Per i tirocini non è prevista alcuna forma di retribuzione.

L'abilitazione all'insegnamento, *di durata illimitata*, per le scuole secondarie di I e II grado si consegue a seguito del superamento della prova finale del percorso di formazione iniziale. L'abilitazione non costituisce idoneità e nemmeno dà diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle previste procedure concorsuali.

PARTICOLARI PERCORSI ABILITANTI

Viene prevista la possibilità, per i docenti che sono già in possesso di un'altra abilitazione o di una specializzazione sul sostegno, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, di conseguire l'abilitazione per altre classi di concorso attraverso

l'acquisizione di 30 CFU/CFA, di cui 20 CFU nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e 10 CFU di tirocinio diretto.

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

Gli oneri per la partecipazione ai percorsi universitari di formazione iniziale come anche per lo svolgimento delle prove finali sono ad esclusivo carico dei partecipanti.

TUTOR DEI PERCORSI

4

Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con **decreto del Ministro dell'istruzione**, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di posti e la ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.

La spesa per i tutor sarà coperta a partire dal 2025 con riduzione pari a 50 milioni di euro delle risorse oggi destinate alla CARD dei docenti.

REVISIONE CLASSI DI CONCORSO

Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 79 si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

Inoltre, al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022.

NUOVO CONCORSO: requisiti di partecipazione

È previsto che l'accesso al ruolo avvenga esclusivamente per concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei **docenti laureati** sono costituiti dal possesso congiunto:

- della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma dell'AFAM di II livello, ovvero di un titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso;

- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei **docenti tecnico-pratici** sono costituiti dal possesso:

- della laurea breve oppure del diploma dell'AFAM di I livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;
- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

Resta confermata la previsione di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 59/2017 per cui, fino al 2024/2025, l'accesso al concorso è possibile con il diploma. È comunque necessario il possesso della abilitazione.

Per la partecipazione al concorso sui posti di sostegno è requisito di accesso il possesso della specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili conseguita al termine dei percorsi di TFA.

5

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO senza ABILITAZIONE

La partecipazione al concorso è **sempre** consentita anche a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, **un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, nei cinque anni precedenti, anche non consecutivi, valutati ai sensi del comma 14, articolo 11 della Legge n.124/1999, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso. **Almeno uno dei tre anni deve essere stato prestato nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.**

FASE TRANSITORIA

Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, **sono**, comunque, **ammessi a partecipare al** concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico **coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.**

Sino al 31 dicembre 2024, **sono**, altresì, **ammessi a partecipare al concorso coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.**

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI di 30 CFU/CFA

Con IL DPCM sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA che costituiscono condizione necessaria per la partecipazione al concorso.

TFA su sostegno

6

Fino al **31 dicembre 2024**, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **accedono, per una quota di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione**, coloro che, compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che siano in **possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento**. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza. Le attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte con modalità telematiche in misura, comunque, non superiore al 20 per cento del totale.

IMMISSIONI IN RUOLO e PERIODO di PROVA

Le modalità di assunzione in ruolo su posto comune sono diverse a seconda del possesso o meno dell'abilitazione da parte dei vincitori.

- **I vincitori del concorso su posto comune che abbiano già l'abilitazione**, sono assunti a tempo indeterminato e ammessi al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova è subordinato ad un servizio di almeno 180 giorni di cui 120 per le attività didattiche. Il docente, al termine del periodo di prova, è sottoposto:
 - ad un test finale **che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente;**
 - a una valutazione da parte del Dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor (funzione che non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato).In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio viene concesso al docente un secondo periodo di prova, non rinnovabile.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

- **I vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione** e che abbiano partecipato in virtù del possesso dei tre anni di servizio, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza durante il quale devono acquisire 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Il superamento della prova finale del percorso di formazione determina il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Nell'anno scolastico successivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento comporta la conferma in ruolo.

Con il DPCM sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale abilitante, a cui tali docenti accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

- **I vincitori del concorso su posto comune** che nella fase transitoria e cioè fino al 31/12/2024, hanno partecipato avendo già acquisito 30 CFU sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e completano il percorso universitario accademico con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale conseguono l'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.

Con il DPCM **sono definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui **accedono di diritto**** e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, **anche individuabile tra i tutor dei percorsi**. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

- **I vincitori del concorso su posto di sostegno** sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti ad un periodo di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

EFFETTI DELLA NOMINA IN RUOLO

Il superamento del test finale e della valutazione finale positiva del periodo di prova comporta la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento. La conferma in ruolo avviene nella stessa scuola in cui il docente ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge il periodo necessario al conseguimento dell'abilitazione per coloro che

all'atto della partecipazione al concorso ne erano sprovvisti. La permanenza nella stessa scuola può essere superata solo in forza di situazione di sovrannumero o di esubero e per l'applicazione dell'articolo 33 (commi 5 o 6) della Legge 104/1992 per fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

Il docente può presentare, comunque, domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo **provinciale** e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

FASE TRANSITORIA assunzione da GPS I fascia SOSTEGNO

In caso di esaurimento delle graduatorie del concorso e solo all'esito delle procedure della CALL VELOCE nel limite delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate e sino al 31 dicembre 2025 le assunzioni sui posti di sostegno avvengono per scorrimento delle graduatorie GPS degli specializzati.

Perfezionamento della semplificazione dei concorsi

Con una modifica delle norme previste dall'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 viene previsto che:

- i concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della Legge si svolgono attraverso **una prova scritta con più quesiti a risposta aperta. La prova è volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura e fino al 31 dicembre 2024, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservata a coloro che superino una prova preselettiva;**

- con la prova orale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e **l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;**

- venga pubblicata una specifica graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni della prova scritta, della prova orale e dei titoli;

- la redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, sia assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis* (30 % di riserva per coloro che hanno tre annualità di servizio), i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di coloro che hanno partecipato con il possesso dell'abilitazione sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di coloro che hanno partecipato senza abilitazione. Questi ultimi sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili. Dal 1° gennaio 2025 coloro che hanno superato il concorso senza abilitazione vengono depennati dalla graduatoria che resta in vigore solo per coloro che hanno partecipato al concorso per effetto del possesso di tre annualità di servizio.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione.

La Scuola:

- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo in continuità con la formazione iniziale;
- coordina le attività formative dei Dirigenti scolastici, dei Dsga, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- assolve le funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti;
- sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche.

La Scuola si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e può contare su un Presidente, un Comitato di Indirizzo e su un Comitato Scientifico Internazionale.

I costi derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della Scuola, stimati in 2 milioni di euro annui, sono coperti fino al 2026 con i finanziamenti del PNRR; a decorrere dal 2027 sono coperti mediante una riduzione dei fondi a disposizione **per la card dei docenti** (comma 123, articolo 1, L.107/2015).

FORMAZIONE IN SERVIZIO INCENTIVATA E VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Ferma restando quanto previsto dalla legge 107/2015 in tema di formazione obbligatoria del personale docente e dal CCNL, **a partire dall'anno scolastico 2023/24 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo** articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Parte integrante di tali percorsi di formazione e aggiornamento sono le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti che il docente svolge al di fuori dell'orario di insegnamento **e per le quali è retribuito anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.**

La Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati volti a garantire lo sviluppo di professionalità rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Ciascuna singola scuola, nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell'offerta formativa.

L'accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, a partire dall'anno scolastico **2023/24**, avviene su base volontaria mentre **diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito alla definizione contrattuale** dei contenuti della formazione continua. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Regolamento) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

Al fine di aumentare l'attrattività della partecipazione ai corsi formativi è **previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento.**

Durante il percorso di formazione sono previste verifiche intermedie annuali, **con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi**. Le verifiche sono effettuate dal comitato di valutazione dei docenti che, nel caso della verifica finale è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di altra istituzione. **Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori**. degli indicatori di performance come indicati dalla Scuola di Alta Formazione.
Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

Per finanziare il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio viene istituito un apposito *Fondo per l'incentivo alla formazione* la cui dotazione iniziale di 20 milioni per il 2026 è destinato ad incrementarsi nel corso degli anni fino a raggiungere i 387 milioni a partire dall'anno 2031.

Gli oneri necessari al finanziamento del *Fondo per l'incentivo alla formazione* vengono coperti attraverso la riduzione dell'organico di diritto a partire dall'a.s.2026/27, **mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, nell'ambito delle cessazioni annuali.**



Nel dettaglio, vengono previste riduzioni di organico rispetto agli attuali 670.458 posti (escluso il sostegno) per il raggiungimento del seguente obiettivo:

669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027
667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028
665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029
663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030
662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031
660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.

11

Si tratta in totale di una riduzione pari a 10.133 posti

Per gli oneri relativi all'attivazione dei percorsi di aggiornamento e di formazione si provvede, fino al 2026, con le risorse del PNRR e del POC "Per la scuola" 2014-2020; per l'anno 2027 per 40 milioni di euro utilizzando le risorse previste per la formazione dal comma 125, articolo 1, L.107/2015 e per 3.856.522 euro con la riduzione del fondo L.440/1997. Infine, **a partire dal 2028, per un importo di 43.856.522 euro con la riduzione del finanziamento previsto per la carta del docente.**

FASE di prima applicazione

In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

Allegato B (articolo 16-ter, comma 9)

1) Vincoli

Il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo rispetto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

Annualmente, con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo per l'incentivo alla formazione.

L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche, in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria;

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'articolo 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici:

- 1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
- 2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
- 3) *governance* della scuola: teoria e pratica;
- 4) *leadership* educativa;
- 5) *staff* e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
- 6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
- 7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
- 8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
- 9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
- 10) tecniche della didattica digitale.

12

Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono svolte flessibilmente nell'ambito delle ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

INTERVENTI SUL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

L'articolo 45 del Decreto-Legge interviene sul Fondo per la valorizzazione della professione docente previsto dal comma 592 dell'art.1 della Legge 205/2017. L'utilizzo delle risorse (300 milioni) era **originariamente** destinato alla contrattazione collettiva al fine di riconoscere la:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

La modifica apportata dall'articolo 45 aggiunge anche:

b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Si tratta del Decreto interministeriale che consente di abbassare il numero degli alunni per classe).

A tal fine, in sede di prima applicazione e nelle more del rinnovo contrattuale, una quota del 10% del fondo (30 milioni) è **riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter.**

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

NOMINA DEL VICARIO NELLE SCUOLE IN REGGENZA

13

Viene, inoltre, modificato il comma 83 della legge 107/2015 prevedendo che dall'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti delle istituzioni scolastiche assegnate in reggenza possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa fissato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. **Le risorse sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.**

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI È TITOLARE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a **cento** e un numero fino a un massimo **di cinque** dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici Regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

**SCUOLE normo dimensionate ai sensi della legge 178/2020
(Fino a 500 alunni e a 300 nelle piccole isole e comuni montani)**

Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2021, **confermata anche per il 2022/23**, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionale e interregionale e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i DSGA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19 quater del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di DSGA.

14

Integrazione delle G.M. dei concorsi ordinari

L'articolo 47 dispone l'integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari per la scuola secondaria e per il concorso STEM con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto.

Concorso IRC

Sul 50% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo relativamente al triennio 22/25, il Ministero bandisce un concorso riservato ai docenti IR con tre annualità di servizio. La graduatoria di merito del concorso è utilizzata fino ad esaurimento anche negli anni successivi.